

Giovanni Vaccaro

DIVERSITÀ E DIRITTI. IL RUOLO DELL'AVVOCATO – TECNICHE DI DIFESA DEI DIRITTI UMANI E DIALOGO TRA LE CORTI

Sommario: 1. Premessa: Il “dialogo” tra le diverse Corti. – 2. Attorno al concetto di “diritti umani”. – 3. Strumenti di tutela dei diritti umani nell’ordinamento internazionale. – 4. I diritti in azione: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Cenni (e considerazioni a margine); 4.1. I diritti in azione (*segue*): La Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Cenni (e considerazioni a margine); 4.2. I diritti in azione (*segue*): La Corte Penale Internazionale. Cenni. – 5. Spunti di riflessione sui raccordi tra ordinamento interno e sistema europeo convenzionale (con particolare riferimento ad alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia penale). – 6. La “cerniera dei rapporti” tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. – 7. Ricerca di nuove strategie della formazione dei giudici. – 8. Diritti umani e formazione dell’avvocato europeo.

1. PREMESSA: IL “DIALOGO” TRA LE DIVERSE CORTI¹

Difficile immaginare un momento più propizio per avviare un dibattito sulle peculiarità e trasformazioni che caratterizzano i rapporti tra le Corti in un quadro ordinamentale sempre più articola-

¹ Tra i lavori collettanei che, negli ultimi anni in Italia, hanno tracciato il quadro dell’arte, sulla tutela (e sul significato) dei diritti fondamentali, nell’intreccio delle diverse giurisdizioni, v. P. FALZEA-A. SPATARO-L. VENTURA (a cura di), *La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa*, Torino, 2003; M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, il Mulino, Bologna, 2007; E. MALFATTI, *Modelli e prassi di tutela dei diritti fondamentali in Europa: un punto di vista italiano*, esito di una ricerca finanziata dall’Unione europea e denominata *Progetto Alfa*, lavoro terminato nel gennaio 2008, dal quale sono prevalentemente attinte le riflessioni di cui ai successivi paragrafi IV e V.

to, com'è quello rappresentato dallo "spazio giuridico europeo" relativo alla tutela dei diritti umani (o fondamentali).

È, infatti, ormai riconosciuta l'efficacia di una tutela "multilivello" di tali diritti, in quanto al cittadino di uno Stato firmatario della Convenzione o appartenente all'Unione Europea è data la possibilità, attraverso particolari procedure, di adire anche una giurisdizione sovranazionale.

Il tema in oggetto costituisce, invero, uno degli elementi, forse il più rilevante, della "crisi del sapere giuridico", della difficoltà di interpretare l'evoluzione degli ordinamenti tramite gli strumenti della tradizione della scienza giuridica di ascendenza positivista.

Fenomeni come il "dialogo intergiudiziale" e la tutela "multilivello" dei diritti, il rinvio di molte Costituzioni a Convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione europea sui diritti umani (Cedu), la possibilità di adire le Corti sovranazionali costituiscono una cartina di tornasole attraverso la quale valutare l'adeguatezza delle dottrine giuridiche. Ci si domanda, infatti, se la scienza giuridica, ancora influenzata dal positivismo statualista, riesca a dar conto del fenomeno della integrazione tra gli ordinamenti giuridici e della possibilità che giudici nazionali interpretino norme interne alla luce dei trattati e delle convenzioni internazionali. Si parla in proposito di modificazione delle dottrine giuridiche a causa dell'affermarsi di teorie "neocostituzionali" del diritto, che considerano i diritti umani, non solo un insieme di norme con una particolare posizione nell'ordinamento delle fonti, ma un sistema di principi che governano l'interpretazione e l'applicazione del diritto.

In questo quadro di profondo ripensamento delle categorie giuridiche tradizionali, in particolare delle nozioni di ordinamento giuridico e di interpretazione del diritto, diventa imprescindibile, a fronte della pratica diffusa di dialogo tra corti nazionali e corti sovranazionali, l'analisi dell'evoluzione dei diritti fondamentali.

Il presente contributo intende offrire una (sintetica) analisi di strumenti (e tecniche) di tutela dei diritti umani che sono emersi nel panorama internazionale ed europeo; quindi, si cercherà di indicare le linee di sviluppo di questo fenomeno di "dialogo intergiudiziale", tra corti interne e sovranazionali (evidenziandone potenzialità e limiti, anche alla luce di talune pronunce giurisprudenziali), dialogo che ormai - innegabilmente - influenza la "vita quotidiana" degli operatori giuridici.

2. ATTORNO AL CONCETTO DI "DIRITTI UMANI"

Se è dunque il profilo (per così dire) effettuale dei diritti, che verrà più direttamente all'attenzione, appare tuttavia opportuno un chiarimento preliminare sul significato (o, meglio, sui significati) che l'espressione "diritti umani" possiede. Punto di partenza è un dato che, nella sua apparente ovvietà, nasconde molte delle implicazioni problematiche che il tema della tutela dei diritti fondamentali conosce.

Lo stesso riferimento oggettivo per le autorità preposte in varia misura a vigilare sul riconoscimento e il rispetto di quei diritti, nel diritto interno ed in quello sopranazionale, non si identifica affatto in una nozione sostanzialmente omogenea, ma a sua volta risente della presenza (e della vigenza, nel panorama internazionale ed europeo) di fonti tra loro assai diversificate. Si vuole sottolineare cioè come la nozione di "diritti umani" non sia qualcosa di pacifico, incontrovertibile, un punto d'avvio certo sul quale costruire le forme della tutela cui possano aspirare i consociati, ma invece mostri un *ubi consistam* il quale viene poi declinato diversamente nei testi che pure quei diritti riconoscono, offrendone conseguentemente una valorizzazione; così può accadere – ed accade – che le vie d'accesso alla tutela giurisdizionale non siano fungibili le une con le altre, non solo per via della costruzione di moduli procedurali differenti, ma proprio e anzitutto perché un diritto fondamentale può essere preso in considerazione da parte di una giurisdizione nazionale con una latitudine più ampia o più ristretta di quella fatta propria dalle giurisdizioni sovranazionali; e nel secondo caso è possibile che, proprio dall'insoddisfacente risultato – in termini di rimedio al *vulnus* arrecato al diritto fondamentale – offerto dall'ordinamento interno, prenda vita un'impugnativa nelle sedi sovranazionali, la quale, in varie circostanze, porrà altresì non semplici problemi di coordinamento tra gli esiti finali del giudizio e le misure attese, di nuovo, da parte dell'ordinamento e delle autorità nazionali.

In estrema sintesi, possono derivare esiti applicativi anche profondamente variegati da parte delle diverse "corti"; di tal ché, non è soltanto il meccanismo del processo, con le sue specifiche coordinate, a dover essere discusso per valutare le soluzioni, dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali; ma è invece anche il significato e il contenuto dei diritti fondamentali che de-

ve essere in qualche modo tenuto presente ai fini di una riflessione più ponderata.

3. STRUMENTI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

La tutela dei diritti umani nell'ordinamento internazionale ha luogo sia mediante strumenti giuridicamente non vincolanti sia mediante convenzioni internazionali che, una volta in vigore, vincolano gli Stati che le abbiano ratificate o vi abbiano aderito. La tipologia è la più varia.

Per quanto riguarda gli strumenti giuridicamente non vincolanti, occorre ricordare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e numerose risoluzioni approvate successivamente dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Molte clausole della Dichiarazione sono però diventate giuridicamente vincolanti poiché, nel tempo, si sono trasformate in diritto internazionale consuetudinario.

Venendo agli strumenti giuridicamente vincolanti, è opportuno innanzitutto menzionare le convenzioni internazionali a livello universale, come le Convenzioni sul genocidio del 1948; la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950; la Convenzione sui rifugiati del 1951; i due Patti della Nazioni Unite del 1966; il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali; e la Convenzione contro la tortura del 1984.

Alcune di queste convenzioni prevedono meccanismi di controllo e garanzia². All'attuazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, per esempio, è preposta la Corte europea per i diritti umani, che decide con sentenza e che è aperta ai ricorsi individuali (v. *infra*).

Il Patto sui diritti civili e politici ha come meccanismo di controllo azionabile da individui solo il Comitato dei diritti umani, la cui procedura si conclude con una "constatazione", che ha mera efficacia di raccomandazione rivolta agli Stati. Tuttavia, il Comitato è

² Per la classificazione delle fonti nell'ordinamento internazionale, in materia di diritti umani, v., *amplius*, N. RONZITTI, *Gli strumenti di tutela dei diritti umani*, in *Osservatorio di politica internazionale*, n. 4, gennaio 2010.

previsto da un protocollo facoltativo, che vincola esclusivamente gli Stati che lo hanno ratificato. L'Italia ne fa parte, così come di tutte le convenzioni sopra menzionate.

Dai diritti umani occorre distinguere il diritto internazionale umanitario, corpo di norme che trova la propria fonte nelle Convenzioni dell'Aja del 1907, nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due Protocolli aggiuntivi del 1971. Il diritto umanitario disciplina le modalità d'impiego della forza armata, incluse le armi, e la tutela dei prigionieri di guerra e delle popolazioni civili.

In linea di principio, mentre i diritti dell'uomo si applicano in tempo di pace, il diritto umanitario si applica in occasione di un conflitto armato. In tempi più recenti si è però venuta affermando una diversa visione, corroborata dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, secondo la quale i diritti dell'uomo si applicano anche in caso di conflitto armato, tranne che non siano derogati dal diritto internazionale umanitario.

4. I DIRITTI IN AZIONE: LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. CENNI

La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito, Cedu) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per assicurarne il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa.

Ha sede a Strasburgo e non va confusa con la Corte di giustizia dell'Unione europea con sede in Lussemburgo (su cui, *infra*).

La Corte può conoscere sia ricorsi individuali che ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli Addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di Diritto internazionale generalmente riconosciute.

L'ammissibilità dei ricorsi interstatali è decisa da una delle Camere, mentre l'ammissibilità dei ricorsi individuali è decisa da un Comitato (una procedura di snellimento del lavoro della Corte che

si basa quasi esclusivamente su ricorsi individuali, dato che solo tre volte ha risolto ricorsi interstatali).

Se il ricorso, individuale o statale, è dichiarato ammissibile la questione viene sottoposta, ordinariamente, al giudizio di una Camera e in ogni caso si cercherà di raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. Se la questione non si risolve amichevolmente, la Camera competente emetterà una sentenza motivata nella quale, in caso di accoglimento della domanda, potrà indicare l'entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevedere un'equa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura.

Le sentenze della Corte sono impugnabili, in situazioni eccezionali, davanti alla Grande Camera in un termine di tre mesi, decorso il quale sono considerate definitive. Le sentenze sono pubblicate.

Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea. Il controllo sull'adempiimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Considerazioni a margine. La *ratio* primigenia delle competenze della Corte di Strasburgo sembra, dunque, scaturire da qualsivoglia lesione di una delle obbligazioni oggettive che gravano sugli Stati aderenti al sistema convenzionale, costituite fondamentalmente dal rispetto dei diritti e delle libertà definite nella Cedu e dalla garanzia di un ricorso effettivo alle persone che li ritengono violati; il ricorso davanti alla Corte Edu fa la sua comparsa, sull'orizzonte degli strumenti di tutela disponibili per i consociati, si potrebbe dire "*last and least*", nel senso che il sistema convenzionale ha successo se i diritti si fanno strada nei diversi ordinamenti interni e se rimedi ed eventuali *vulnera* sono già contemplati negli stessi, qualificandosi il ricorso a Strasburgo come *extrema ratio*, ciò che non ne svisciva, d'altronde, l'importanza in termini di sostanza e di efficacia.

Le pronunce di questa Corte, infatti, unica sulla scena mondiale a poter conoscere i ricorsi individuali diretti, se da un lato si pongono "a valle", ovvero a seguito del fallito esperimento dei meccanismi di tutela previsti dagli Stati nazionali, da un altro punto di vista intervengono "a monte", ossia divengono elemento utile a delineare quale sia il contenuto della Cedu, e quindi si inseriscono in un meccanismo per così dire circolare, nel quale contribuiscono, insieme all'attività degli altri soggetti che operano in seno al Consiglio d'Europa, non solo a migliorare o a ripristinare la tutela dei

diritti umani all'interno dei singoli ordinamenti nazionali, ma *medio tempore* anche a realizzare gli obiettivi di tale organizzazione.

Il significato della tutela ai diritti umani offerta nella sede sopranazionale (lo stesso vale per la dimensione comunitaria) è quindi da cogliersi nel contesto più ampio dell'organizzazione che ha istituito i procedimenti che portano all'investitura della Corte, in particolare trova una saldatura importante tra l'attività di quest'ultima e quella del Comitato dei ministri. Ciò nondimeno l'ottica finalistica che legittima e muove la Corte Europea, ovvero l'obiettivo di perseguire un risultato concreto in termini di protezione dei diritti umani – reclamabile non solo a fronte di atti o comportamenti illegittimi secondo il diritto interno (e ai quali non si sia evidentemente riusciti a porre rimedio attraverso la prassi applicativa e giudiziaria nazionale), ma anche al cospetto di atti legittimi o addirittura doverosi secondo lo stesso diritto nazionale e tuttavia contrario ai contenuti della Cedu – ne rimarca il ruolo peculiare, impedendo di assimilarla sia ai giudici comuni sia alle Corti Costituzionali; pur avendo poi il giudizio della Corte Edu tratti di consonanza con quello degli uni e delle altre.

Da queste brevi note dovrebbe intuirsi come l'istituzione di una Corte con tali caratteri implica *ab origine* una incondizionata fiducia da parte degli Stati che ne accettano la giurisdizione, nella capacità dei rispettivi ordinamenti di fornire risposte adeguate alle domande di tutela dei diritti fondamentali; ponendo quindi le premesse, oltre che di un'apertura importantissima rispetto al tradizionale dogma della sovranità nazionale, per possibili incursioni della Corte Edu, non solo rispetto alla legislazione dei parlamenti nazionali, ma addirittura anche sul terreno delle carte costituzionali, sul quale potrebbe annidarsi, in ultima analisi, il deficit di tutela lamentato (sono note le difformità della Costituzione Italiana rispetto alla Cedu, emerse attraverso la giurisprudenza di Strasburgo, che hanno creato non pochi problemi negli ultimi anni).

4.1. I diritti in azione (segue): La Corte di giustizia dell'Unione europea. Cenni

La Corte di giustizia dell'Unione europea è un'istituzione dell'Unione europea ed ha sede a Lussemburgo.

La Corte ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea e che la legge sia, quindi, uguale per tutti. Essa ga-

rantisce, per esempio, che i tribunali nazionali non emettano sentenze differenti in merito alle medesime questioni.

La Corte vigila inoltre affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini.

È costituita da un giudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 27 ordinamenti giuridici nazionali dell'UE.

Nell'ambito della sua missione, la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali, che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. La Corte è, in particolare, competente a pronunciarsi sui ricorsi di annullamento o per carenza presentati da uno Stato membro o da un'istituzione, sui ricorsi per inadempimento diretti contro gli Stati membri, sui rinvii pregiudiziali e sulle impugnazioni delle decisioni del tribunale di primo grado.

La Corte, organo unitario, risulta suddiviso in una pluralità di formazioni: la Corte di giustizia (creata nel 1952); il Tribunale (creato nel 1988); il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004).

La Corte non va confusa né con la Corte internazionale di Giustizia dell'Aia (che dipende dall'ONU), né (come detto) con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (parte del Consiglio d'Europa).

Considerazioni a margine. Nel corso degli ultimi decenni la gamma delle questioni esaminate in Lussemburgo si è venuta arricchendo di nuove sfaccettature, attraendo nell'orbita del giudizio della Corte di giustizia la esigenza di tutela dei diritti fondamentali; questo tipo di evoluzione è iniziato negli anni '70, allorché la Corte decise di recuperare in via giurisprudenziale una tutela dei diritti umani nelle situazioni di rilievo per il diritto comunitario. Essa dapprima elaborò un catalogo, sia pure limitato, di diritti fondamentali comunitari, attraverso l'analisi ed il controllo degli atti comunitari e degli atti e dei comportamenti nazionali di attuazione del diritto comunitario. Solo successivamente, con il Trattato di Maastricht, prima, e di Amsterdam, poi, ed ora di Lisbona, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali trova finalmente riconoscimento sul piano normativo e viene assunto come fondamento della stessa Unione, unitamente ai principi di libertà, di democrazia e dello Stato di diritto, in quanto comuni agli Stati membri.

Il cammino verso la tutela dei diritti nell'Unione europea culminò con l'approvazione della Carta, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo.

La Carta di Nizza raggruppa difatti in un unico e chiaro documento tutti i diritti individuali, civili, politici, economici e sociali garantiti ai cittadini ed ai residenti dell'Unione Europea. La Carta, oltre a contenere l'elencazione di diritti "classici", introduce inoltre altri diritti che non figurano nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e riafferma misure importanti per combattere qualsiasi forma di discriminazione.

Tale ultimo documento sigla una conquista di portata epocale quanto al passaggio da un'Unione europea solo economica ad un'Unione politica e di diritti; e la stessa Corte da "paladina delle libertà economiche previste dai trattati", quale forse, un po' ingenuamente, la si poteva immaginare al momento dell'entrata in funzione, è venuta trasfigurando il proprio ruolo in quello di istituzione volta anche alla salvaguardia dei diritti fondamentali; e questo lento ma incessante allargamento di prospettiva, che non consente più il ricorso alla semplificatoria immagine di "un vigile che dirige il traffico" delle relazioni tra istituzioni europee e quelle degli Stati nazionali, è emerso a vasto raggio, non solo investendo le eventuali distonie emergenti negli ordinamenti nazionali (dalle sedi del rinvio pregiudiziale e della procedura di infrazione) ma anche (almeno talvolta) quelle imputabili alle autorità UE per attività od omissioni illegittime (dalle ulteriori sedi del ricorso per annullamento o del ricorso c.d. in carenza e dall'azione di responsabilità comunitaria).

È quindi un operato potenzialmente a trecentosessanta gradi quello che si delinea sorprendentemente in Lussemburgo e che può investire molti diritti, da quelli classici (talvolta rivisitati in chiave "propulsiva" ed in modo audace, per le conseguenze che ingenerano sugli ordinamenti nazionali: si pensi al diritto all'identità sessuale che, unitamente al divieto di discriminazioni, dà luogo ad una tutela molto penetrante dei diritti dei transessuali) a quelli di "seconda generazione" (c.d. *diritti sociali*, tra cui il diritto a migliori trattamenti sanitari), fino a quelli nuovi (in tema di protezione dei dati personali), anche se poi si tratta, naturalmente, di valutarne contenuti ed esiti.

Questo ulteriore aspetto impone perciò di correggere in senso dubitativo l'impressione secondo la quale l'intervento della Corte di Giustizia nasce dalla "fisiologia" del sistema UE, mentre quello

della Corte Edu, dalla "patologia", ovvero dal mancato rispetto degli obblighi collegati al sistema convenzionale.

4.2. I diritti in azione (segue): La Corte Penale Internazionale. Cenni

La Corte Penale Internazionale è un tribunale per crimini internazionali che ha sede all'Aja. La competenza del Tribunale è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra (cosiddetti *crimina iuris gentium*) ed il crimine di aggressione.

La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali.

La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte alla Corte. Ne consegue che anche i crimini commessi sul territorio di uno Stato parte, da parte di un cittadino di uno Stato non parte, rientrano nella giurisdizione della Corte.

Tuttavia, uno Stato non parte non è tenuto ad estradare propri cittadini che abbiano commesso tali crimini in un paese parte ed al giorno d'oggi non esistono mezzi di coercizione internazionali per spingere gli stati non parte a cedere alle richieste della Corte Internazionale.

5. "SPUNTI DI RIFLESSIONE" SUI "RACCORDI" TRA ORDINAMENTO INTERNO E SISTEMA EUROPEO CONVENZIONALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA PENALE)

Come si vede, la moltiplicazione tra corti, carte, e sistemi giuridici, in uno scenario europeo sempre più articolato di protezione multilivello dei diritti fondamentali, invita a lasciare gli approdi certi, ma spesso insoddisfacenti, cui si perviene attraverso l'applicazione della teoria delle fonti, a favore del tentativo di risolvere i (possibili) conflitti interordinamentali in materia di diritti fondamentali, facendo leva su criteri di matrice pluralistica, che si fondino sulla valorizzazione delle potenzialità offerte dall'applicazione

teorica dell'interpretazione e dalla logica di bilanciamenti caso per caso che evidentemente questa si porta con sé.

È altresì intuibile come debbano necessariamente cambiare gli stessi presupposti che portano al presidio dei diritti fondamentali, poiché l'asse della tutela non può più essere costituito dal semplice (tentativo di) raccordo tra giurisdizione comune (e/o costituzionale) e giurisdizione europea, ma deve invece "riempirsi" del "dialogo diretto" tra i soggetti interessati e le varie Corti sovranazionali³.

Un (primo) punto di incontro tra i giudizi resi dalla Corte Edu e quelli cui sono chiamati i magistrati comuni si può individuare sul piano della "interpretazione convenzionalmente conforme": leggere la normativa di diritto interno alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, e, su questa base, definire il contenzioso, consente (intanto) di prevenire ricorsi alla Corte Edu e di porre le basi, se non per una saldatura, quanto meno per una relativa omogeneizzazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali. Tutto ciò fino a quando non si mette in discussione il valore cogente dei testi costituzionali.

La giurisprudenza della Corte Edu assume così il significato per il giudice nazionale di un invito e di uno stimolo fortissimo a guardare il diritto convenzionale vivente nei suoi rapporti con i principi costituzionali e con le norme che regolano gli istituti del diritto interno, per giungere al cuore dell'effettività delle garanzie, che la Cedu esige vengano assicurate negli Stati aderenti.

Tuttavia, questo processo di emancipazione dalle coordinate classiche non è stato sempre limpido e risente tutt'oggi di difficoltà, riassumibili nel vario statuto riconosciuto alle diverse norme convenzionali, in una certa diffusa ignoranza (o anche erronea percezione) delle pronunce della Corte Edu e, infine, nell'errata assimilazione del diritto convenzionale al diritto comunitario dotato di effetti diretti, che porta (spesso) alla disapplicazione del diritto interno incompatibile con il primo.

Alcune esemplificazioni, tratte da un settore importantissimo, nevralgico dell'ordinamento italiano, nel quale sono intervenuti effettivamente (e a più riprese) sia i giudici nazionali che la Corte di

³ Le riflessioni che seguono (paragrafi 5 e 6) concernono prevalentemente la lettura del contributo di E. MALFATTI, *Modelli e prassi di tutela*, cit., esito di una ricerca finanziata dall'Unione europea, denominata *Progetto Alfa*.

Strasburgo, dovrebbero aiutare a comprendere meglio le suddette difficoltà.

Si allude a quella casistica che verte sui temi del diritto al processo, inteso sia nell'*an* che nel *quomodo*, ovvero al diritto di portare le proprie ragioni davanti al giudice indipendente ed imparziale, e al diritto di essere giudicati nel rispetto del principio del contraddittorio ed entro un termine ragionevole.

Entrambi gli aspetti sono contemplati da previsioni contenute nella Costituzione italiana (artt. 24 e 111) e nella Cedu (art. 6, nei suoi diversi paragrafi); tuttavia, la diversità delle relative formule e, soprattutto, la difformità degli esiti applicativi hanno dato luogo a non pochi problemi, non ancora compiutamente risolti.

Sotto il primo profilo – apparentemente specchio minimale di civiltà giuridica, risolto necessario del principio dello Stato di diritto, da ritenersi quindi prevedibilmente garantito senza difficoltà in un paese democratico quale l'Italia – si sono avute (invece) ripetute occasioni di contrasto tra la prassi interna ed i pronunciamenti della Corte Edu, sfociate in alcune condanne da parte di quest'ultima per violazione della Convenzione.

Ci si riferisce ai problemi di tutela dei "diritti della parte lesa" dalle opinioni espresse da parlamentari, le quali sono protette da una immunità conosciuta da molti ordinamenti contemporanei, immunità che però ha conosciuto un'interpretazione così ampia, da parte delle Assemblee legislative italiane, da determinare legittime reazioni negli interessati e così portare ad una presa di posizione di Strasburgo⁴.

Non interessa in questa sede l'aspetto di dettaglio, peraltro molto complesso, di tali vicende⁵, quanto la rappresentazione della sequenza che porta alla possibile frustrazione del diritto al processo: a) il singolo parlamentare offende un privato cittadino in un suo bene personalissimo (l'onore, la reputazione, ecc.); b)

⁴ Sul tema delle immunità parlamentari, tema classico del diritto costituzionale che ha visto un notevolissimo impegno da parte della dottrina italiana, a fronte di una prassi cospicua, che ha determinato tra l'altro un incremento notevolissimo del ricorso al conflitto tra poteri tra autorità giudiziaria (che vorrebbe processare il parlamentare) e camera di appartenenza (che vorrebbe farsi scudo dell'immunità), cfr., tra gli altri, C. MARTINELLI, *L'insindacabilità parlamentare*, Milano, 2002; M.C. GRISOLIA, *Immunità parlamentari e Costituzione*, Padova, 2000; AA.VV., *Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, Milano, 2001.

⁵ L'ipotesi più frequente è apparsa quella della diffamazione aggravata a mezzo stampa, in virtù della quale il singolo parlamentare ha espresso pesanti giudizi sulle qualità personali e/o l'operato di terzi, senza alcun collegamento evidente con la propria funzione pubblica.

quest'ultimo si attiva in sede giudiziaria (civile o penale); c) il giudice avvia il relativo procedimento; d) la camera di appartenenza del parlamentare delibera l'insindacabilità delle opinioni espresse; e) conseguentemente, il procedimento giudiziario si arresta.

Oppure, il giudice comune si rivolge alla Corte Costituzionale (in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato), la quale ripercorre la vicenda senza giudicare la delibera parlamentare come illegittima, quindi senza arrivare ad annullarla: ancora una volta il procedimento giudiziario non può proseguire, per lo meno nella direzione di offrire un ristoro al soggetto leso.

Si può intuire come, di fatto, in questi casi, la tutela di diritti fondamentali possa risultare completamente paralizzata e come si sia fatto spazio a condanne per entrambe le evenienze; la giurisprudenza di Strasburgo, nel condannare il nostro paese [*Cordova c. Italia*, 30 gennaio 2003, in *Foro it.*, 2004, IV, 293; *De Iorio c. Italia*, 4 giugno 2004, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; *Ielo c. Italia*, 6 dicembre 2005, in *Quad. cost.*, 2006, 381], ha addirittura parlato di "denegato accesso alla giustizia", laddove "l'effettività del diritto ad un tribunale richiede che il singolo possa godere di una possibilità chiara e concreta di contestare un atto che attenti ai suoi diritti, donde le restrizioni a tale diritto richiedono un esame rigoroso del rispetto di un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità politica (sotteso alle immunità parlamentari) e l'imperativo di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo".

Si noti come in nessun caso i giudici di Strasburgo affermano che la farraginoso sequenza procedurale messa in piedi a far luogo dal 1988 nell'ordinamento italiano per circoscrivere le applicazioni delle immunità parlamentari costituisce *ex sé* violazione della Cedu, né, per converso, i giudici costituzionali italiani ammettono la divaricazione tra la propria giurisprudenza e quella sopranazionale: il linguaggio delle due Corti è (semplicemente...) differente, rivela un diverso approccio ed una diversa sensibilità e produce, quali risultati, un "affiancamento" sul tema e un dialogo tutt'al più sotterraneo tra di esse, oltre che, probabilmente, uno stimolo per i giudici comuni a coltivare i rimedi previsti dall'ordinamento interno (in pratica, il solo conflitto di attribuzione), con l'annosa *quaestio* che però rimane (sempre) aperta, anche a causa di un Parlamento che, con atteggiamento formalista, ha preso atto delle condanne di Strasburgo non per dar corso a un qualche cambiamento nella legislazione di attuazione dell'art. 68 Cost. (la controversa legge

n. 140/03) o nella sua prassi applicativa, ma limitandosi ad evidenziare come tali condanne non abbiano conseguenze dirette sulle procedure parlamentari.

Gli altri temi del processo che hanno dato luogo a contenzioso in sede europea risentono di difficoltà analoghe, pur essendosi snodati in un'esperienza parzialmente diversa, che ha visto interventi legislativi (con legge n. 89/01, sulla durata ragionevole del processo) e persino di revisione costituzionale (con legge cost. n. 2/99, di portata ampia, che avuto conseguenze particolarmente significative sul contraddittorio nel processo penale) indotti anche da circostanze indipendenti dalle condanne della Corte edu (che pure sono fioccate numerose), per via della temperie politico-culturale che si è avuta in Italia tra gli anni 90 (a seguito delle inchieste su "tangentopoli" e delle stragi di mafia e di terrorismo) e l'inizio degli anni 2000, per cercare comunque di valorizzare la prospettiva, composita e sfaccettata, del c.d. giusto processo: si vuole cioè alludere al fatto che i problemi di tutela dei diritti fondamentali implicati, emersi in sede applicativa prima delle innovazioni del diritto positivo, rivelano, una volta di più, come il problema dell'"allineamento" dell'ordinamento interno alla Cedu sia un problema complesso, che intreccia diverse prospettive, dal valore e dagli effetti delle norme coinvolte, all'efficacia delle pronunce della (sua) Corte.

Succintamente, si può affermare che, mentre la Corte costituzionale ha cercato di proporre una certa visione del processo (e, all'interno di questo, della funzione del contraddittorio) nel periodo antecedente la riforma costituzionale (senza successo, perché la riforma è andata in una diversa direzione ed, almeno in un primo momento, inoltre, attraverso pronunce sicuramente non in sintonia con gli orientamenti della Cedu: il riferimento va, soprattutto, a Corte Cost. n. 254/92, sulla cui base diveniva possibile leggere e acquisire agli atti del dibattimento dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato in procedimento connesso), a seguito della riforma, invece, è stato il contenzioso di fronte ai giudici comuni ad illuminare perduranti "zone d'ombra" nel processo.

Così, *de lege lata*, manca una disciplina organica che consenta la riapertura dei processi, conclusisi con sentenze passate in giudicato e, a seguito delle quali, si siano avute condanne all'Italia per via della loro ritenuta iniquità, per aver dato vita a "simulacri" di contraddittorio tramite i quali si siano formate prove insufficienti o comunque determinanti per la condanna di imputati, che non ab-

biano quindi avuto *chances* di adeguata contestazione difensiva [*Bracci c. Italia*, 13 ottobre, 2005, in Cass. pen., 2006, 689, che ha ritenuto "intollerabilmente" ristretti i diritti di difesa "per non aver potuto il ricorrente interrogare le persone offese dal reato per sopravvenuta irreperibilità, ciò nonostante essere stato condannato sulla base, decisiva, di deposizioni da quelle rese"]; e pur dovendosi riconoscere i primi timidi passi del legislatore italiano nella direzione di conseguire i risultati auspicati dai giudici di Strasburgo, attraverso alcune limitate integrazioni del tessuto ordinamentale [ci si riferisce al d.p.r. n. 289/2005, ove si prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale anche delle decisioni della Corte Edu concernente "provvedimenti giudiziali e amministrativi definiti dalle autorità nazionali e già iscritti"]; nonché alla legge n. 60/05, in materia di restituzione in termini per l'impugnazione di sentenze contumaciali], sono stati, in particolare, i giudici penali che, nuovamente aditi dai soggetti vittoriosi in sede europea, pur evidenziando l'inesistenza di una norma nel sistema interno che consenta di celebrare nuovamente un processo (per qualche motivo ritenuto viziato), hanno tuttavia – ad esempio – dichiarato l'inesistenza del titolo esecutivo [cfr. Tribunale di Roma, ord., 25 settembre 2006, n. 06/0097, in Cass. pen., 2007, 268, che, relativamente al caso *Bracci c. Italia*, con un provvedimento particolarmente audace, investe i capi di imputazione definiti a seguito di una procedura non equa ed in concreto riduce di quattro mesi la pena da espiare], oppure dichiarato il giudicato penale inesequibile [cfr. Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2007, n. 2800] o ancora restituito l'imputato in contumacia in termini per proporre appello [cfr. Cass. pen., sez. I, 12 luglio 2006, n. 32678, in Cass. pen., 2007, 1002: vicenda che, prendendo le mosse dalla condanna in contumacia di un cittadino ungherese cui l'atto di notifica del processo non era pervenuto, aveva visto la pronuncia di condanna dell'Italia da parte di Strasburgo nel 2004, l'intervento del legislatore italiano con legge n. 60/05 e, tuttavia, ancora un rifiuto di restituzione in termini da parte del giudice d'appello, per essere la condanna penale ormai passata in giudicato, sulla base di una lettura formalmente ineccepibile dell'art. 175 c.p.p.]: al di là dell'analisi dei singoli casi, pure tutti ricchi di spunti, preme sottolineare come quello che complessivamente appare un buon proposito di interpretazione del diritto interno che sia "convenzionalmente orientata", corra qualche volta in realtà sul crinale sottile della disapplicazione, evidenziando non trascurabili forzature delle norme vigenti [ad esempio in

Cass. pen., sez. I, 25 gennaio 2007, cit. e Cass. pen., sez. I, 12 luglio 2006, cit., relativamente al caso *Somogy c. Italia*]; oppure, rispetto a basi pregresse (non di normativa interna insufficiente, ma) di cattiva (e magari isolata) pratica giudiziaria [ad esempio, nel caso *Bracci c. Italia*, cit.], dimostri come il giudice, successivamente investito del problema, non possa nemmeno valutare la strada dell'incidente di costituzionalità, non essendoci in astratto incompatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto convenzionale.

Il quadro appare quindi confuso; nemmeno i giudici più attivisti possono assicurare un ristoro integrale delle situazioni pregiudicate, ed in attesa di un legislatore parlamentare che rivisiti il percorso del processo in modo da meglio realizzare l'ottica di un "efficientismo garantista", continuano intanto ad arrivare condanne da Strasburgo, originate da una casistica sempre nuova [da ultimo, ad esempio, *Drassich c. Italia*, 11 dic. 2007, nella quale si afferma che è diritto dell'imputato essere informato in tempo utile non soltanto dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche – e in modo dettagliato – della qualificazione giuridica data a questi fatti], che peraltro si caratterizzano, rispetto a qualche anno addietro, per non limitarsi a disporre misure di *satisfaction èquitable*, rispetto alla domanda individuale dell'interessato, ma per l'indicare più chiaramente allo Stato soccombente quale potrebbe essere il mezzo appropriato (misure di carattere generale) per rimediare alla violazione della Cedu, valorizzando quindi il combinato disposto degli art. 41 e 46 Cedu.

6. LA "CERNIERA DEI RAPPORTI" TRA ORDINAMENTO INTERNO E COMUNITARIO: LIMITI E POTENZIALITÀ

Il discorso diviene ancor più complesso se ci spostiamo nell'area del diritto comunitario (*rectius*, dell'Unione europea), all'interno del quale l'assetto dei rapporti tra le giurisdizioni si presenta più articolato.

Come ricorda la Corte Costituzionale, si tratta di un fenomeno, quello dell'integrazione europea, che ha prodotto per gli Stati aderenti agli originari trattati comunitari l'ingresso in un ordinamento più ampio, con cessione di quota-parte della sovranità, relativamente a tutti i poteri, compreso quello legislativo, con la conse-

guenza che dagli organi deliberativi UE possono promanare norme vincolanti, *omisso medio*, per le diverse autorità interne.

Le conseguenze di questo sintetico richiamo consentono di ricavare due elementi di originalità del diritto comunitario: a) la produzione di norme direttamente applicabili; b) l'investitura immediata dei giudizi nazionali a tenerne conto in luogo (e a preferenza) di eventuali norme confliggenti⁶.

Il diritto comunitario, allora, si dipana e si irradia negli ordinamenti nazionali in virtù delle scelte politiche di fondo delle istituzioni comuni, ma poi "vive" col contributo determinante degli operatori interni, che divengono essi stessi strumenti di una sempre più compiuta integrazione, nel rispetto delle indicazioni di significato rese dai giudici di Lussemburgo; la giurisdizione comunitaria si caratterizza, infatti, nel sistema dei Trattati, come deputata ad assicurare l'osservanza del diritto medesimo, per il tramite di pronunce in punto di interpretazione dei Trattati, oltre che di interpretazione e di validità degli atti derivati, ed il suo raccordo con gli ordinamenti nazionali passa intanto attraverso due canali, rispettivamente la procedura (o rinvio) pregiudiziale (che permette un "dialogo" privilegiato con i giudici nazionali) e la procedura di infrazione (che consente più latamente il controllo dell'osservanza del diritto comunitario nelle prassi nazionali).

Il rinvio pregiudiziale – che conduce la Corte di giustizia ad esercitare qualcosa di più di una funzione nomofilattica e consente di configurarla piuttosto come giurisdizione generale di legittimità – mette in risalto il rapporto dialettico con le giurisdizioni interne, che può assumere, a sua volta, contorni variabili: mentre alcune giurisdizioni costituzionali hanno mostrato di ritenersi comprese nel novero di quelle giurisdizioni nazionali di cui fa menzione il Trattato, nel caso dell'Italia, viceversa, la Corte (a partire dagli anni '90) si è tratta fuori da quel richiamo, enfatizzando le differenze tra i propri compiti e quelli storicamente consolidati degli organi giurisdizionali, e perciò lasciando che il "dialogo" si configuri propriamente come un "dialogo a due", ovvero tra la Corte di giustizia ed i soli giudici comuni. Questa scelta sicuramente esclu-

⁶ Su tale meccanismo, che porta alla disapplicazione, o meglio alla non applicazione, del diritto interno a vantaggio del diritto comunitario, la letteratura è vasta; a titolo esemplificativo si richiama tra gli altri: F. GABRIELE-A. CELOTTO, *Fonti comunitarie e ordinamento nazionale. Temi e problemi sull'impatto del diritto comunitario nel sistema italiano delle fonti*, Bari, 2001; M. CARTABIA-J.H. WEILER, *L'Italia in Europa*, Bologna, 2000.

de la Corte Costituzionale da un esame diretto delle questioni di dimensione europea e fa invece emergere il meccanismo della "doppia pregiudizialità": il giudice interno vede in sostanza duplicati i percorsi di interrogazione delle "carte fondamentali" (Costituzione interna e Trattati europei) e deve dare precedenza assoluta al rinvio pregiudiziale, rimanendo la via incidentale praticabile soltanto allorché la Corte di giustizia abbia chiarito che il diritto interno non è costretto a cedere il passo al diritto comunitario e un dubbio di costituzionalità sul primo permanga.

Si tratta quindi di un rapporto trilatero solo dal punto di vista del giudice comune, perché le due Corti non hanno vie di interlocuzione diretta, il circuito triangolare non può chiudersi; e se non c'è allora alcun dialogo istituzionalizzato, si può dire che nei fatti la Corte italiana ha assicurato un apporto indiretto allo sviluppo – e alla definitiva affermazione – di quella "cerniera" tra ordinamenti (il rinvio pregiudiziale) che rinsalda il legame, tramite l'apporto delle giurisdizioni, delle fonti di diversa origine, favorendo la loro applicazione sulla base di quel confronto istituzionale che manca nel sistema Cedu e ponendo le premesse da un lato di una nascente "giustizia costituzionale europea", dall'altro di quella interpretazione "comunitariamente conforme" da parte dei giudici nazionali, ormai generalmente accettata.

L'idea di una "giustizia costituzionale" che travalichi le frontiere tradizionali degli Stati sovrani non è peregrina come potrebbe sembrare⁷, perché (come si è accennato *supra*) nel corso degli ultimi decenni la gamma delle questioni esaminate in Lussemburgo si è venuta arricchendo di nuove sfaccettature, attraendo nell'orbita del giudizio della Corte di giustizia le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, così facendogli acquisire quella varietà di contenuti tipica di un sindacato di costituzionalità.

Auspicabilmente, perciò, la Corte Costituzionale, in controtendenza rispetto ai suoi tradizionali assunti, dovrà anche muoversi nella direzione di recuperare la propria influenza sul reticolato delle fonti, almeno a fronte dell'operato dell'altra Corte europea.

In tale prospettiva i giudici nazionali potrebbero diversamente e finanche meglio garantire i diritti fondamentali (dal punto di vista

⁷ Note ai costituzionalisti sono però le riserve di L. FAVOREU, che si possono leggere ne *I garanti dei diritti fondamentali europei*, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Roma, 2003, 247.

dell'ordinamento interno, naturalmente), applicando il diritto comunitario e convenzionale sciolti dalla penetrante attività interpretativa delle Corti europee o, quantomeno, potendo allentare la "gabbia" dei suggerimenti di Strasburgo e Lussemburgo, con l'invio di quesiti alla propria Corte costituzionale.

Ecco allora che un "riequilibrio centripeto", prodotto dall'eventuale riconoscere, da parte della Corte Costituzionale, la propria competenza a giudicare di questioni di legittimità delle norme interne confliggenti con obblighi europei (molto meno *in fieri* di quanto possa apparire), potrebbe leggersi quale utile elemento di dinamismo, atto a contrastare fenomeni di discrasia (o, quanto meno, di dissonanza) nella tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali.

Il quadro (sia pur sintetico) dei rapporti tra giurisdizioni interne e sovranazionali, che sin qui si è cercato di delineare, non restituisce allo studioso l'affresco di un sistema con un unico "cuore pulsante", ma piuttosto dà il "polso di diverse aritmie"; e, per quanto l'ulteriore evoluzione del quadro, se ci sarà, debba realisticamente prevedersi come lenta, a causa della grande complessità delle questioni sul tavolo, tuttavia una qualche scossa è prima o poi da attendersi, per via di un ulteriore elemento che finora è rimasto "tra le righe" di questo scritto, ma che appare opportuno considerare appieno: lo studio e l'approfondimento delle influenze di matrice sovranazionale (comunitario e della Cedu) per i giudici italiani (e per gli avvocati...).

7. RICERCA DI NUOVE STRATEGIE DELLA FORMAZIONE DEI GIUDICI

La magistratura italiana ha ormai mostrato di sapersi muovere con disinvoltura tra diritto interno, comunitario e sovranazionale, consapevole del danno che può derivare da una non perfetta percezione di tali tematiche.

Tuttavia, la conoscenza dei meccanismi generali che regolano i rapporti fra diverse fonti, non nitidamente improntati ad un meccanismo automatico di prevalenza dell'una rispetto all'altra fonte, non ha ancora assunto carattere centrale nell'individuazione delle linee guida della formazione del giudice.

Se infatti si afferma il principio che anche l'attività della giurisdizione può dar luogo a responsabilità dello Stato nei confronti del cittadino [v. Corte giust. Com. Eur. 30 settembre 2003, *Kobler* e Corte giust. Com. Eur. 13 giugno 2006, *Traghetti del Med.*], si comprende

l'importanza di una formazione continua della giurisdizione su tali tematiche, in modo da rendere la magistratura professionalmente attrezzata, autorevole e moderna e capace di riaffermare il ruolo di centralità che essa svolge nelle società democratiche.

La prospettiva di fornire alla magistratura un'offerta formativa sul diritto sovranazionale impone la creazione di uno stabile apparato di studio di quel diritto e delle dinamiche che lo caratterizzano, per approfondire le diversità e gli elementi comuni dei sistemi giudiziari, per misurare le ricadute del diritto sopranazionale sulla risposta giudiziaria e, in ultima analisi, per dare concretezza ed effettività ai diritti umani garantiti dal sistema convenzionale.

Particolarmente importante è poi l'incoraggiamento rivolto a tutti i giudici nazionali affinché gli stessi, interpretando in modo conforme il diritto interno alle norme della Convenzione, riconoscano la possibilità di riaprire i processi nazionali riconosciuti in contrasto con le norme Cedu dalla Corte di Strasburgo e di attribuire un giusto risarcimento in caso di acclamate violazioni dei diritti umani protetti dalle norme convenzionali. E si è visto quanto profondo – e per certi aspetti devastante rispetto ad un modo di intendere il diritto – possa essere il ruolo della giurisprudenza [v. i casi *Somogy* e *Dorigo* recentemente esaminati dalla Corte di Cassazione].

Occorre, conclusivamente, mettere in condizione il giudice nazionale di fornire uno standard elevato di tutela dei diritti fondamentali in modo che l'utente del sistema giustizia, che non può e non deve scegliersi il giudice, possa trovare, a Milano come a Lodi, a Roma come a Civitavecchia, a Bari come a Crotone, a Palermo come a Sciacca, un giudice (di merito e di legittimità) attrezzato, pronto a misurarsi con lo sconfinato diritto sovranazionale e consapevole del ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere.

Quanto più la formazione –attuale o riformata che sia – riuscirà a portare avanti questo messaggio, tanto più la giurisdizione sarà progressivamente spinta ad abbandonare le secche di un assai confortevole quieto vivere per misurarsi, in modo consapevole, su terreni e campi nei quali i "diritti" sono andati assumendo contorni, contenuti, vesti e modalità di attuazione in parte diverse da quelle tradizionali.

8. DIRITTI UMANI E FORMAZIONE DELL'AVVOCATO EUROPEO

Quella dei diritti umani e dei rimedi a loro tutela rimane tuttora

una sfida, che chiama in causa non solo i giudici, ma anche gli avvocati, portatori, in prima istanza, dei diritti fondamentali che si assumono violati, «che promuovono la loro garanzia in giudizio, che nelle memorie difensive argomentano per persuadere il giudice, che impugnano le decisioni "insensibili" ai diritti umani"». «Proprio la complessità delle fonti, l'intervento articolato delle Corti, le linee politiche dei parlamenti e dei governi, ci devono rendere avvertiti che il problema della tutela della dignità umana non si può risolvere in maniera sommaria»⁸. «L'avvocatura è chiamata a colmare i ritardi di conoscenza in questa materia»⁹. «Noi avvocati dobbiamo formarci proprio per denunciare ogni violazione dei diritti fondamentali, il cui quadro è sempre più ampio»¹⁰.

In effetti, sono sotto gli occhi dei giuristi i *vulnus* attuali nella tutela dei diritti fondamentali nella immigrazione, nel lavoro, nelle carceri, nella difesa dell'ambiente; e l'applicabilità diretta della Carta nei rapporti tra privati e il controllo di conformità da parte della Corte di Lussemburgo sugli atti comunitari chiamano in causa anche la responsabilità degli avvocati.

Per questo, il CNF e la Scuola superiore dell'avvocatura stanno puntando ad una specifica formazione dell'avvocato sui Trattati, le Carte, le Convenzioni che, oltre alla Costituzione, si occupano di diritti umani.

In tale prospettiva vanno lette le numerose iniziative, organizzate dal CNF e dalle sue Fondazioni, che segnano il percorso della promozione dei diritti umani nel nostro Paese: dai seminari sulla cittadinanza europea a quelli sui diritti fondamentali nella giurisprudenza delle Corti; da quelli sul trattato di Lisbona, a quelli organizzati per le Scuole forensi.

Un lavoro ancora solo all'inizio, ma che raccoglie una sfida che anche le istituzioni politiche tra mille difficoltà affrontano: «la costituzionalizzazione della persona, vero obiettivo dell'Unione europea»¹¹.

⁸ Così, il Presidente del Consiglio nazionale forense, Prof. Guido Alpa, nel corso della sua recente relazione in occasione della Conferenza europea su "diritti umani e fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo", organizzata a Roma, nei giorni 9-10 aprile del 2010, dal CNF e dalla Scuola superiore dell'avvocatura.

⁹ Ha fatto eco il vicepresidente della Scuola superiore dell'avvocatura, Alarico Mariani Marini.

¹⁰ Così, nel suo intervento alla Conferenza di Roma, il presidente del CCBE (rappresentanza comunitaria) degli ordini europei, José Maria Gernandez.

¹¹ Ancora, alla Conferenza di Roma, Gianni Pittella, primo vicepresidente vicario del Parlamento europeo.